



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 6 luglio 2026 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32749** del registro di Segreteria, promosso da:

T. D., omissis, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì Cesena (CF PVNMTT71S13D705E – pec matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu) elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Forlì, viale Bolognesi n. 12, presso e nel suo studio professionale

CONTRO

l'**INPS** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - cf : 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITI alla pubblica udienza del 6 luglio 2026, tenutasi con l'assistenza del

Segretario Nicoletta Niero, l'Avv. Matteo Pavanetto per il ricorrente,

presente, e l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2026 il sig. D. T., Brigadiere

dell'Arma dei Carabinieri in congedo dal 1 marzo 2020, chiedeva

l'accertamento del proprio diritto al trattamento di pensione privilegiata

ordinaria, rappresentando di aver presentato la relativa domanda in data 8

aprile 2020, rimasta inesitata nonostante i ripetuti solleciti e diffide, da

ultimo in data 9-20 ottobre 2025.

Esponeva il ricorrente di avere, nel tempo, ottenuto il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio di numerose infermità, anche se non per

tutte era stata determinata l'ascrivibilità a tabella.

Solo l'infermità "Rinosinusite Etmoido mascellare cronica", infatti, era stata

ascritta dapprima dalla CMO di Verona nel 1998 e, successivamente, dalla

CMO di Padova, con verbale del 23 febbraio 2022, alla tabella A cat. 8,

ascrizione tabellare confermata anche per tutte le infermità residue, nel

loro complesso.

Riteneva, quindi, il ricorrente che non vi potesse essere dubbio,

eventualmente al netto di quanto corrispostogli a titolo di equo indennizzo

con decreto del 12.7.1999, in ordine al diritto al trattamento di pensione

privilegiata ordinaria, oltre alla corresponsione degli arretrati e degli

interessi dalla data del congedo (1.3.2020), attesa l'intervenuta interruzione

del termine di prescrizione.

Con memoria depositata in data 11 giugno 2026 si costituiva in giudizio

INPS, rappresentando l'infondatezza della domanda del ricorrente.

Infatti, con verbale del 23/02/2022 la Commissione Medica presso il dipartimento militare di medicina legale di Padova accertava la ascrivibilità della infermità accertata, già giudicata dipendente da causa di servizio dalla preposta commissione, alla tabella A categoria 8 ai fini della concessione di un assegno rinnovabile di anni 3, per infermità definita suscettibile di miglioramento.

Sulla base di tale accertamento, INPS concedeva al pensionato il predetto assegno rinnovabile con decorrenza 1 Marzo 2020 fino al 28 Febbraio 2023 (liquidato in un'unica soluzione con rata pensionistica di marzo 2026).

Tuttavia l'assegno non veniva rinnovato né convertito in pensione di privilegio, in quanto la competente CMO, in sede di revisione richiesta dall'INPS indicava nel verbale del 25/05/2023 la patologia come non ascrivibile a tabella.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente, ribadite le argomentazioni dell'atto introduttivo, dichiarava che il verbale della CMO del 25 maggio 2023 richiamato dalla difesa INPS non era mai stato comunicato al proprio assistito e formulava istanza affinché fosse disposta consulenza tecnica volta ad accertare l'ascrivibilità a tabella dell'infermità "Rinosinusite Etmoido mascellare cronica". La difesa di INPS si opponeva all'ammissione della consulenza e insisteva per il rigetto del ricorso.

Veniva, quindi, interrogato liberamente il ricorrente, comparso, il quale confermava di essere stato sottoposto a visita presso la CMO di Padova in data 25 maggio 2023 e di aver prodotto la documentazione medica

richiamata nel relativo verbale.

I difensori delle parti venivano, quindi, invitati a precisare le proprie conclusioni.

L'Avv. Pavanetto, quindi, dichiarava di rinunciare al ricorso a spese compensate e l'Avv. Guadagnino dichiarava di accettare la rinuncia alle medesime condizioni.

Ciò esposto in fatto, va osservato in diritto che per potersi dichiarare l'estinzione del giudizio (art.110, comma 6, c.g.c.) a seguito di formale rinuncia (nel caso di specie ritualmente formulata con dichiarazione in udienza del difensore munito di specifico mandato), è necessario che quest'ultima si perfezioni con l'accettazione di tutte le parti del giudizio (art. 101, comma 3, c.g.c.): nel caso in esame l'accettazione è ritualmente avvenuta con dichiarazione resa in udienza dal difensore munito di specifico mandato (art. 110, comma 5, c.g.c.).

Atteso che la rinuncia e la relativa accettazione presentano i requisiti di forma prescritti dall'art. 110 c.g.c., deve essere pronunciata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c.

Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 110 c.g.c., "la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese" che, ai sensi del comma 8 del successivo art. 111 c.g.c. "restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

PQM

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32749** del Registro di Segreteria

promosso da **T. D.** contro **INPS**

Dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 6 luglio 2026.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 09/07/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalemtne)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30

giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta

l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti

private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)